



COMUNE DI CALDES
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 5

del Consiglio comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CALDES: ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quattro** del mese di **febbraio**, alle ore **18.00** nella sala consiliare di Caldes, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Maini Antonio - Sindaco
Baggia Roberta - Consigliere Comunale
Dalpiaz Daniele - Consigliere Comunale
Ghirardini Alessandro - Consigliere Comunale
Iachellini Lisa - Consigliere Comunale
Marinelli Cristian - Consigliere Comunale
Pancheri Mauro - Consigliere Comunale
Pancheri Valentina - Consigliere Comunale
Piras Eleonora - Consigliere Comunale
Rizzi Matteo - Consigliere Comunale
Stablum Giada - Consigliere Comunale
Valentinotti Arianna - Consigliere Comunale
Zini Lorenzo - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE **dott.ssa Maida Zenunovic**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Antonio Maini**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito delle necessità manifestate dal territorio e dalle Amministrazioni comunali facenti parte della Comunità della Valle di Sole di valutare la fattibilità di un sistema di videosorveglianza di valle finalizzato all'ordine e sicurezza pubblica, a prevenire atti vandalici, furti ed azioni illecite e ad aumentare il livello di sicurezza della popolazione, la Comunità della Valle di Sole si è fatta promotrice del perfezionamento delle procedure connesse.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 137 di data 15.11.2019, integrata e rettificata con successiva deliberazione n. 155 di data 17.12.2019, la Comunità della Valle di Sole ha approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo del "Sistema di videosorveglianza del territorio della Comunità della Valle di Sole".

Con deliberazione n. 17 di data 28.07.2021 il Consiglio comunale di Caldes ha deliberato l'approvazione dello schema di convenzione per l'installazione e la gestione di un impianto di videosorveglianza sovracomunale e relativi allegati, autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione.

In data 6 ottobre 2021 (Rep. 648/PR del 06 ottobre 2021 della Comunità della Valle di Sole) è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del sistema di videosorveglianza di Valle con tutti i Comuni e con la Comunità della Valle di Sole ed il Comune di Dimaro Folgarida è stato individuato come ente capofila nella gestione del sistema, con mandato di sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per la messa in funzione e il suo mantenimento in perfetta efficienza.

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", rappresenta la normativa di riferimento, direttamente applicabile anche nel nostro ordinamento, in materia di trattamento dei dati personali.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

L'articolo 22, comma 4 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 prevede che *"A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto"*.

Con provvedimento in materia di videosorveglianza di data 29 aprile 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato le disposizioni e individuato le misure necessarie ed opportune per il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, prescrivendo ai soggetti che svolgono tale tipologia di attività l'adozione di un apposito "atto di documentazione delle scelte".

Con provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 di data 29 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno, alla luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in materia di sicurezza urbana e delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, sostituire il proprio precedente provvedimento di data 29 aprile 2004, individuando ulteriori garanzie e tutele e prescrivendo l'adozione di ulteriori misure finalizzate a garantire il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Nel novembre 2010 A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato le "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010", precisando che le stesse sono dirette a *"fornire chiarimenti e strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l'utilizzo della videosorveglianza, anche ai fini di sicurezza urbana"*.

Nelle suddette linee guida, A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno tra l'altro osservato che deve ritenersi *"non solo auspicabile ma necessaria l'adozione di un regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell'Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive"* e quale *"forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive"*.

A questo punto è, quindi, necessario, in considerazione delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010" e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, Europea Data Protection Board – Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);
- conformità allo schema di regolamento proposto da A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali, aggiornato con le nuove disposizioni del predetto Regolamento europeo, così come predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini – Servizio privacy (RPD), salvi i necessari adattamenti dello stesso alla realtà amministrativa del Comune di Caldes;
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Regolamento, in conformità alle prescrizioni dettate in materia dal Regolamento europeo e dal Garante per la protezione dei dati personali, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- finalità dell'attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;

- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che *“per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* e che *“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*;
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto *“Sistemi di videosorveglianza”*, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come *“l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice”*;
- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che *“i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”*.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

Visto lo schema modello di regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che si propone in approvazione.

Accertata la competenza dell’organo consiliare a deliberare in ordine all’adozione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lett. a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della Segretaria comunale ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, mentre, non comportando spese, non è necessario acquisire sulla medesima proposta il parere di regolarità contabile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015 e n. 10 di data 11 aprile 2016;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 17 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, del Bilancio di previsione 2025/2027 e del Programma generale opere pubbliche 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 02 gennaio 2025 con la quale è stato adottato l’Atto di indirizzo 2025-2027 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali

devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027 e i successivi provvedimenti di variazione;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 26 marzo 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024-2026 – aggiornamento;
- il decreto sindacale n. 1 di data 04 agosto 2020 relativo alla nomina della Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanza;
- il decreto sindacale n. 1 di data 02 gennaio 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2025 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Caldes, composto da n. 18 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. di stabilire che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
4. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
5. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30

giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di dare piena ed immediata attuazione al Regolamento alla luce anche del delicato tema della protezione dei dati personali.

Visto l'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, per 10 giorni consecutivi a partire dal 07/02/2025.

Caldes li, 07/02/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo dell'atto adottato in data 04/02/2025.

Caldes li, 07/02/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
dott.ssa Maida Zenunovic



COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Pareri della deliberazione n. 5 di data 04/02/2025

del Consiglio comunale

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI CALDES: ESAME ED APPROVAZIONE.**

Parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa

In relazione alle sue competenze e conoscenze, la segretaria comunale, FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Caldes lì, 04/02/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to dott.ssa Maida Zenunovic



REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CALDES

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 04/02/2025.

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

Sommario

REGOLAMENTO	1
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 - Principi generali.....	4
Art. 4 – Definizioni	5
Art. 5 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento.....	6
Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri.....	6
Art. 7 – Trattamento e conservazione di dati personali.....	7
Art. 8 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati	8
Art. 9 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento	8
Art. 10 – Informativa	8
Articolo 11 - Sicurezza dei dati	9
Art. 12. Accesso ai dati.....	9
Art. 13 – Diritti dell’interessato	10
Art. 14 – Tutela	11
Art. 15 – Provvedimenti attuativi	11
Art. 16 - Disciplinari operativi	11
Art. 17 - Pubblicità del Regolamento	12
Art. 18 - Entrata in vigore	12

Art. 1 – Oggetto

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Caldes (di seguito “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio.
2. Il Regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento.
3. Le immagini costituiscono dati personali se e in quanto consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. La ripresa di immagini e video raccolti tramite strumenti di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali e incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Caldes (di seguito Ente) nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D.lgs. 196/2003 e ss.mm., al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell’European Data Protection Board e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle seguenti fonti:

- ❖ **Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** (d’ora in poi GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- ❖ **Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- ❖ **D.lgs. del 18 maggio 2018, n. 51**, recante: *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 GAI del Consiglio"*;
- ❖ **D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
- ❖ **D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101** recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- ❖ **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010** (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- ❖ **Europea Data Protection Board - Linee guida 3/2019** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);
- ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- ❖ **Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/N471**;
- ❖ **Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;

Art. 3 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016, di cui l'Ente è investito.
3. **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità**: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità**: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). È consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana); l'ordine e la sicurezza pubblica; la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati; la raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti; la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge; il controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale; il monitoraggio del traffico; la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. L'Ente, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, può avvalersi di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e/o mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative attinenti alle finalità di tutela ambientale.
6. Il sistema di videosorveglianza è volto, inoltre, alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione.
7. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:
 - sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
 - è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili e non eccedenti, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e di utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per **“trattamento”** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per **“dato personale”** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”** l’Ente nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“designato per la gestione del sistema di videosorveglianza”**, la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal designato;
- g) per **“responsabile della protezione dei dati”**, la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- h) per **“responsabile del trattamento”**, la persona giuridica cui è affidata la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- i) per **“interessato”** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per **“comunicazione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **“diffusione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”** il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **“Regolamento 2016/679”** il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) per **“Codice”** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 5 - Ambito di applicazione, strumenti e modalità di trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe attivati nel territorio urbano ed extraurbano dell’Ente.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all’esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ente, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili a quest’ultimo e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:
 - protezione civile;
 - tutela del patrimonio e degli operatori;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche e tutela della sicurezza stradale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell’area interessata.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente.

Art. 7 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi;
 - conservati per il periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione per attività di polizia giudiziaria o in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 8 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. L'Ente effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate a eliminare o ridurre al minimo gli stessi, in quanto il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza comporta, anche in ragione delle tecnologie impiegate, la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, n. 51.

Art. 9 – Autorizzati interni alla gestione del sistema di videosorveglianza e responsabili esterni del trattamento

1. Compete dell'Ente, titolare del trattamento, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, nonché impartire le istruzioni che il medesimo deve seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni, nonché impartire ai medesimi le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati personali.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.
6. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Ente, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Tale soggetto deve essere nominato responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Art. 10 – Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.
2. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante una informativa di primo livello, breve (cartellonistica), installata in prossimità della stessa. L'informativa dovrà contenere informazioni relative al titolare del trattamento e al Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità del trattamento, l'elenco dei diritti che gli interessati possono esercitare, il tempo di conservazione delle videoriprese e l'esatta indicazione di dove può essere reperita l'informativa completa, conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida 3/2019 del EDPB.
3. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
4. Le informative di primo livello (cartellonistiche) devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi e con cartelli di dimensione adeguata) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".
5. Gli interessati possono reperire le ulteriori informazioni previste nell'informativa completa (cd. di secondo livello) disponibile presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito web istituzionale. L'informativa, conformemente all'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 e alla Direttiva 2016/680, recepita dal D.lgs. 51/2018, concerne, tra il resto, le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato e gli altri diritti esercitabili secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 e dagli artt. 9-14 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale operativa, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché alle società incaricate alla manutenzione degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla pulizia dei locali e per occasionali motivi istituzionali. L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
7. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
8. Il sistema deve essere fornito di dati di "log" relativi all'accesso e alle operazioni eseguite da ciascun utente, le cui informazioni dovranno essere conservate per la durata di almeno sei mesi.

Art. 12. Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente

Regolamento. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare, al designato e agli incaricati del trattamento;
 - b. alle Forze dell'ordine (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dal Titolare o sottoscrivendo una apposita convenzione per consentirne l'accesso da remoto che disciplini i ruoli e le responsabilità dei due Titolari autonomi), nonché per finalità di indagini dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dal Titolare);
 - c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare con atto di nomina a responsabile esterno del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o ad Amministratore di sistema;
 - d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 12;
 - e. ai soggetti legittimati all'accesso documentale ai sensi e per gli effetti della legge sul procedimento amministrativo, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale;
 - f. ai soggetti che esercitano un accesso alle immagini "c.d. difensivo", ossia preordinato a curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, qualora l'Ente ravvisi nell'istanza la stretta indispensabilità delle immagini richieste alla tutela dei diritti dell'interessato;
 - g. nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma precedente, l'accesso sarà limitato alle sole immagini strettamente necessarie al soddisfacimento della istanza. Al fine di evitare l'accesso ad immagini eccedenti, dovrà essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti mediante appositi software di gestione dei video.
 3. In caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, gli autorizzati al trattamento dei dati devono annotare le operazioni eseguite nel registro degli accessi al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
 4. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate e comunque in ogni caso, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679, dal D. Lgs. 51/2018 e dal Codice Privacy, nonché alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare – programma individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti installati sul territorio comunale, la localizzazione effettiva degli strumenti fissi nonché la localizzazione potenziale degli strumenti mobili, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 16 - Disciplinari operativi

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente Regolamento, di quanto specificato nel Disciplinare – programma di cui all'articolo precedente, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.
2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:
 - a. l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;
 - b. l'attività svolta dal personale tecnico della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;
 - c. le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 11, del presente regolamento.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.